



**COMUNE DI VALDAGNO  
COMUNE DI RECOARO TERME  
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO  
COMUNE DI CASTELGOMBERTO  
COMUNE DI BROGLIANO  
COMUNE DI TRISSINO**

CONSORZIO POLIZIA LOCALE  
VALLE AGNO



**REGOLAMENTO  
DI TUTELA DEL DECORO URBANO  
DELLA "VALLE DELL'AGNO"**

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 11-02-2014

REGIONE VENETO

*"La libertà è il diritto di fare ciò che le leggi permettono"*  
Montesquieu

## INDICE

Art. 1 - **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Art. 2 - **NORME SULLA PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI**

Art. 3 - **SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Art. 4 - **ANIMALI CUSTODIA E TUTELA**

Art. 5 - **SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE**

Art. 6 - **NORME SUL CAMPEGGIO IN AREE PUBBLICHE**

Art. 7- **DISCIPLINA DELLA MENDICITA' NEL TERRITORIO  
COMUNALE**

Art. 8 - **SANZIONI**

Art. 9 - **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

## **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Decoro Urbano, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità, il decoro ambientale, la convivenza uomo-animale e garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.

## **Art. 2 - NORME SULLA PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI**

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità ad eccezione delle attività oggetto di concessioni o autorizzazioni comunali.
2. Sul suolo pubblico è vietato:
  - a) lavare i veicoli ovunque;
  - b) produrre stillicidio sul suolo pubblico dai piani elevati degli edifici.
  - c) scuotere, spolverare o battere tappeti coperte tovaglie o altro da balconi o finestre;
  - d) calpestare o circolare con qualsiasi veicolo sulle aiuole e giardini pubblici ove vi sia espresso divieto, è altresì vietato raccogliere fiori, estirpare o danneggiare le piante;
  - e) eseguire giochi che possano creare disturbo, danno o molestia alle persone o animali, o comunque recare danno alla proprietà pubblica;
  - f) bivaccare, sdraiarsi ovvero ostruire le soglie di ingresso degli edifici;
  - g) sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine;
  - h) soddisfare bisogni corporali, rigurgitare, sputare;
  - i) arrampicarsi su alberi, monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici;
  - j) accendere fuochi. È consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze di natura pubblica se autorizzati dall'amministrazione comunale.  
In centro abitato è sempre vietato accendere fuochi a terra a prescindere dalla proprietà del suolo. È consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze di natura pubblica se autorizzati dall'amministrazione comunale;
  - k) scaricare o depositare la neve o ghiaccio provenienti da luoghi privati, gettare o spargere acqua che possa gelare. I frontisti che provvedono allo sgombero della neve dal marciapiede devono provvedere con accumulo al bordo esterno dello stesso, senza creare pericolo per la circolazione stradale e senza ostruire gli accessi agli attraversamenti pedonali, le cunette, l'imbocco delle caditoie e i tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione. Questi devono altresì verificare che non si creino condizioni di pericolo per i passanti a causa dell'accumulo di neve sui tetti spioventi e del formarsi di ghiaccioli

sulle grondaie. In caso di pericolo si deve intervenire a rimuovere le cause al più presto;

- l) scaricare, sversare o immettere nelle caditoie stradali reflui di qualsiasi genere ad esclusione della pulizia dei marciapiedi, delle vetrine o tendaggi prospicienti la pubblica via, negli altri casi va data preventiva comunicazione al comune.

- 3 Nei contenitori porta-rifiuti o cestini pubblici è consentito il conferimento esclusivamente dai passanti di rifiuti di piccole dimensioni e modiche quantità, non prodotti nelle civili abitazioni o attività produttive o commerciali. È vietato il conferimento di qualsiasi rifiuto fuori dalle campagne della raccolta differenziata e dei rifiuti solidi urbani in modo difforme dalle modalità stabilite dall'amministrazione comunale.
- 4 A tutti i titolari di esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi adibiti alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande è fatto obbligo di dotarsi di appositi contenitori per il recupero dei mozziconi da allocare nella misura di almeno due all'entrata del locale. Qualora l'attività venisse esercitata anche in luogo esterno dovranno essere collocati almeno due cestini porta-rifiuti nell'area adibita alla consumazione di alimenti e bevande. È fatto obbligo ai venditori ambulanti di prodotti alimentari di dotarsi di apposito contenitore gettacarta e per il recupero dei mozziconi. È fatto obbligo a tutti gli esercenti di provvedere costantemente e comunque alla chiusura serale o notturna alla rimozione di ogni forma di rifiuto lasciato a terra dagli avventori nell'area antistante o prossima al proprio esercizio. Ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 689 del 24 novembre 1981 la reiterazione delle violazioni di cui al presente comma comporta la revoca immediata dell'autorizzazione amministrativa concessa per l'occupazione del suolo pubblico ed il trasgressore non potrà ottenere una nuova autorizzazione prima di un anno dalla revoca.
- 5 A tutti i proprietari di edifici prospicienti un luogo pubblico ancorché chiusi, dismessi o non in esercizio attivo è fatto obbligo di mantenere le proprie pertinenze in condizioni di pulizia e decoro.
- 6 Ai proprietari di terreni situati lungo le vie pubbliche, individuate con provvedimento dell'amministrazione comunale, è fatto obbligo di eseguire il taglio mirato di tutte le piante aventi proiezione della chioma sopra la strada ad un'altezza inferiore ai mt 6.00 dalla sede stradale e di tutte le altre piante, comprese le ceppaie, inclinate verso la stessa o aventi l'apparato radicale che può danneggiare il manto stradale. Sono fatte salve l'applicazione delle norme speciali previste dal D. L.vo. 285/1992 (N.C.D.S.)

### **Art. 3 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1. Con riferimento ai beni di proprietà pubblica ed arredo urbano è vietato effettuare spostamenti di qualsiasi tipo nonché farne un uso improprio.

- 2 È vietato inoltre collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, alberi, pensiline autobus o altre strutture che non siano all'uopo destinate volantini, locandine, manifesti etc., salvo i casi di autorizzazione temporanea. E' disposta la deaffissione immediata. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi (Enel, AVS, Pasubio Servizi, etc..) che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione. È fatto obbligo agli enti gestori di ripristinare i luoghi a cessata esigenza.
- 3 È fatto divieto di depositare o posizionare sui veicoli in sosta materiale pubblicitario. La distribuzione di volantini, se effettuata in luogo pubblico, deve essere effettuata esclusivamente mediante consegna a mano da parte dell'addetto.  
Fatto salvo il diritto degli utenti di accettare o meno la collocazione di volantini pubblicitari nelle cassette postali, è comunque vietata ogni forma di collocazione che possa determinare imbrattamento del suolo pubblico.
- 4 Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietato ogni genere di schiamazzo, grida, strepito, nonché qualsiasi tipo di rumore molesto, dalle ore 23,30 alle ore 7,00 del giorno successivo salvo le deroghe autorizzate.

#### **Art. 4 - ANIMALI CUSTODIA E TUTELA**

1. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno al vicinato.
2. Nelle aree e strade pubbliche o aperte all'uso pubblico i conduttori di cani, sono tenuti ad avere sempre con sè idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle defecazione. I medesimi soggetti di cui al precedente comma, ancorché sprovvisti della prescritta attrezzatura, sono altresì tenuti all'immediata e totale asportazione delle defecazioni del cane. Le defecazione asportate dal suolo dovranno essere accuratamente depositate all'interno dei cestini presenti sul territorio comunale.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animale o cose:
  - a) il conduttore del cane deve utilizzare sempre il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;
  - b) i cani nei locali pubblici, nei mezzi di trasporto pubblico o in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali devono essere tenuti con la museruola e guinzaglio non superiore a mt. 1,5. I cani di piccola taglia che presentano un'altezza al garrese non superiore a cm. 30 sono esclusi dall'obbligo della museruola;
  - c) nelle piste ciclopedonali i conduttori di cani sono tenuti ad impiegare un guinzaglio della lunghezza massima a mt. 1,50.

4. Chiunque si occupi dell'alimentazione di animali d'affezione, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove gli animali sono stati alimentati.
5. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, se prospicienti ad aree pubbliche, devono essere posti in condizioni tali da non arrecare in nessun modo danni a cose o persone, installando dove necessario idonee protezioni.
6. Le presenti norme non si applicano ai cani che accompagnano i non vedenti.
7. Per quanto concerne i colombi di città, i proprietari di immobili sono tenuti a mettere in atto ogni accorgimento possibile al fine di impedire la nidificazione e/o la costituzione di dormitori dei suddetti volatili negli edifici e loro pertinenze. I proprietari sono altresì tenuti alla pulizia del guano depositato nelle aree pubbliche prospicienti.
8. Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città e alla fauna selvatica, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.

#### **Art. 5 - SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE**

1. È vietato consumare bevande alcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico, fatta eccezione per le aree attrezzate e regolamentate a pic-nic e nelle aree ove si svolgono manifestazioni, sagre o fiere preventivamente autorizzate. Tale divieto non si applica nei pubblici esercizi e relative pertinenze.
2. È altresì vietato consentire il consumo di bevande alcoliche negli esercizi di vicinato.
3. Gli esercenti della attività indicate ai commi precedenti devono esporre, in modo chiaro e ben leggibile, un cartello sia all'interno che all'esterno del locale sul divieto di consumo delle bevande alcoliche di cui sopra.
4. I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di vigilare, fino a mezz'ora dopo la chiusura dell'attività, affinché all'esterno del locale e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori si astengano da comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed alla pubblica decenza.

## **Art. 6 - NORME SUL CAMPEGGIO IN AREE PUBBLICHE**

1. Nelle aree pubbliche è vietata il campeggio e attendamento, salvo nelle aree attrezzate all'uopo o nei casi di autorizzazione dell'amministrazione comunale.
2. Qualora non esistano o non risultino disponibili le aree di cui al comma precedente e comunque nel caso di inconvenienti igienico-sanitari, le Forze dell'Ordine sono tenute a dare immediata esecuzione ad eventuali provvedimenti di sgombero dell'Autorità con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima rapidità.

## **Art. 7 - DISCIPLINA DELLA MENDICITA' NEL TERRITORIO COMUNALE**

1. Su tutto il territorio comunale sono vietate le richieste di elemosina, la raccolta di fondi o richieste di firme, di denaro o di offerte in genere allorché molesti, intendendosi come tali le richieste fatte con modalità minacciose od ostinate od insistenti od irritanti, o che possono offendere la pubblica decenza, o mediante l'ostentazione di piaghe o mutilazioni, o simulando disabilità, o adoperando mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà, ancorché a fronte di una controprestazione.
2. E' fatto divieto assoluto di utilizzare per la pratica dell'accattonaggio animali per suscitare l'altrui pietà o attenzione.
3. All'accertamento delle violazioni di cui sopra consegue l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della Legge n. 689 del 1981 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della legge medesima.

## **Art. 8 - SANZIONI**

1. Chiunque viola le norme di cui al presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.

## **Art. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate con ordinanza o regolamenti che contrastino con le norme oggetto del presente regolamento.

2. La disposizione di cui al comma 4° dell'art. 2 entra in vigore decorsi 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.